

Emendamento al decreto legge semplificazioni fiscali corregge il tiro sui bonus edilizi

# Cessioni crediti, campo largo

## Passaggio facilitato anche per quelle anteriori al 1/5/22

*L'intervento tende a sbloccare ulteriormente la cessione dei crediti e degli sconti sul corrispettivo con l'obiettivo di far ripartire il trasferimento dei bonus, ormai da tempo bloccato, con l'estensione temporale dei crediti più risalenti ai clienti partita Iva*

**DI FABRIZIO G. POGGIANI**

**E**nesima modifica, finalizzata a sbloccare la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. È possibile, infatti, effettuare cessioni facilitate anche per le quelle anteriori all'1/05/2022.

Con un emendamento, da inserire nel decreto semplificazioni (dl. 73/2022) si interviene direttamente sull'art. 57 del dl 50/2022 (decreto "Aiuti") sopprimendo il comma 3, il quale, nell'ambito delle operazioni di cessione e sconto in fattura dei bonus edilizi, dispone che le disposizioni, di cui alla lett. b), del comma 1 dell'art. 14 del medesimo dl 50/2022, si rendono applicabili alle comunicazioni, riferite alla prima cessione o allo sconto in fattura, inviate all'Agenzia delle entrate a partire dall'1/05/2022. L'emendamento è oggetto di valutazione del comitato dei nove, un comitato formato dai relatori del provvedimento e un rappresentante per gruppo parlamentare con il compito, in questa fase della legislatura, di assicurare lo svolgersi ordinato dei lavori parlamentari. L'emendamento presente nel fascicolo assieme alla correzione del regime de minimis per le energivore (si veda ItaliaOggi del 26/7/22) è oggetto di lunga trattativa in quanto il governo ha indicato la dicitura inammissibile anche se c'è la volontà di trovare la mediazione e rimettersi al voto dell'aula sia per il 110% sia per il de minimis.

In estrema sintesi, la situazione attuale è che le banche

possono cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, come definiti dalla lett. a), comma 1 dell'art. 3 del dlgs 206/2005 (Codice del consumo) mentre il comma 3, dell'art. 57 del dl 50/2022 dispone che le detta possibilità, prevista dalla lett. b), comma 1 dell'art. 14 del medesimo decreto Aiuti, è preclusa per le comunicazioni, riferite alla prima cessione e/o sconto sul corrispettivo, trasmesse all'Agenzia delle entrate prima dell'1/05/2022; letteralmente, infatti, il citato comma 3 dispone che "le disposizioni, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) si applicano alle comunicazioni della prima cessione e dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022".

L'intervento, che abroga il comma 3 dell'art. 57 richiamato, tende a sbloccare ulteriormente la cessione dei crediti e degli sconti sul corrispettivo con l'obiettivo prioritario di far ripartire il trasferimento dei bonus, ormai da tempo bloccato, sebbene la circolazione rimanga pilotata dalle disposizioni vigenti e gli istituti di credito, pieni ormai di crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi, siano sempre meno propensi alla relativa ac-

quisizione.

Questa modifica si aggiunge, peraltro, alle innumerevoli modifiche intervenute su questa disciplina che hanno avuto, come riferimento particolare, l'art. 121 del dl 34/2020 ovvero quello relativo alla cessione o sconto in fattura e che ha rappresentato la vera novità, in tema di gestione delle detrazioni di natura fiscale, concernente i bonus edilizi.

Più recentemente, infatti, è stato previsto che i correntisti possono acquistare dalla propria banca, oppure dalle altre società appartenenti al gruppo bancario, crediti di imposta riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e dagli altri bonus edilizi, non risultando il trasferimento limitato ai clienti professionali privati, di cui al comma 2-quinquies dell'art. 6 del dlgs 58/1998 ma, al contrario, esteso a tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti, di cui al citato art. 3 del dlgs 206/2005, ovvero a tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, operanti nell'ambito della propria veste giuridica privata.


Non sembrano sussistere ulteriori emendamenti, e quindi, conseguenti modifiche alla disciplina con il risultato che permane la disposizione, di cui al comma 1-quater dell'art. 121 del dl 34/2020, con la quale si dispone che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni, relative a comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) trasmesse dall'1/05/2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive,



con la conseguenza che al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

L'Agenzia delle entrate, sul punto, ha chiarito (Faq del 19/05/2022) che in fase di caricamento sulla piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura sono suddivisi in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all'anno di sostenimento della spesa e che, a ogni rata annuale, è attribuito un codice univoco, visibile sulla stessa piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni dovrà essere indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

— © Riproduzione riservata — ■



**Sulla piattaforma, il codice univoco**